

## Servizio Tutela Del Paesaggio **Autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/04) e Compatibilità paesaggistica (art. 167 D.Lgs. 42/04).**

Gli interventi edilizi ricompresi in zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale, tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.lgs n. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", sono assoggettati ad una preventiva verifica di compatibilità finalizzata al rilascio di una Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del Codice.

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, non possono, infatti, distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione ed hanno l'obbligo di presentare all'amministrazione competente il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

Autorizzazione Paesaggistica da acquisire ai sensi del D.lgs n. 42 del 22.01.2004, che costituisce **atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli abilitativi edilizi**.

Con Legge Regionale n. 50 del 02 settembre 1993, la Regione della Basilicata ha delegato ai Comuni l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7 in materia di autorizzazioni paesaggistiche.

Sono esclusi gli interventi di cui all'art. 149 dello stesso D.lgs n. 42 del 22.01.2004.

Il nuovo Regolamento approvato con DPR n. 31 del 13/02/2017, pubblicato in G.U. n. 68 del 22/03/2017, ed entrato in vigore il 06/04/2017, estende, rispetto al testo del "codice", l'elenco dei casi di esenzione, a n. 31 ulteriori interventi, indicati nell'allegato "A" del Regolamento stesso.

### **L'autorizzazione paesaggistica semplificata:**

Per interventi edilizi di lieve entità, il citato nuovo Regolamento di cui al DPR n. 31 del 13/02/2017, sostitutivo del precedente DPR n. 139/2010, prevede, una procedura semplificata, con semplificazione documentale e riduzione dei termini del procedimento.

Oltre ai n. 42 interventi di lieve entità, di cui all'allegato B del Regolamento, all'art. 7 vengono assoggettate a procedimento semplificato anche le istanze di rinnovo di aut. Paesaggistiche, anche per opere rilasciate originariamente ai sensi dell'art. 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

Qualora, con il rinnovo, non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela, non è più necessario allegare la Relazione Paesaggistica.

Nel caso che con l'istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali per interventi di non lieve entità, si applica il procedimento ordinario.

Qualora il progetto riguardi modifiche di lievi entità su edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica, ai sensi della parte II del Codice, l'interessato presenta un'unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza si pronuncia con un unico atto ad efficacia plurima (sia per le valutazioni paesaggistiche che storiche - artistiche e archeologiche).

Viene definito un modello di istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, di cui all'allegato "C" al DPR, oltre ad uno schema di Relazione Paesaggistica di cui all'allegato "D", che si possono scaricare dal sito del Comune.

Per gli interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett. a), b) e c) del Codice, e limitatamente agli immobili di cui al punto c) di interesse storico-architettonico - testimoniale, compresa l'edilizia rurale tradizionale, di tipo isolato o ricompresi nei centri storici, la Relazione Paesaggistica deve contenere altresì specifici riferimenti ai valori storico - culturali ed estetico - percettivi che caratterizzano l'area interessata e il contesto paesaggistico di riferimento.

Permane la necessità di allegare la documentazione tecnica e grafica necessaria a rappresentare lo stato di fatto, di progetto e la relativa situazione comparativa.

La presente Autorizzazione Paesaggistica è **efficace per un periodo di cinque anni**, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non dipenda da circostanze imputabili all'interessato.

#### **L'autorizzazione paesaggistica ordinaria:**

Per i rimanenti interventi edilizi, che non rientrino nei casi di esenzione o nelle procedure semplificate, è necessario procedere con una richiesta di autorizzazione ordinaria, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs n. 42/04.

- prevede la procedura normata dall'art. 146 del D. Lgs 42/2004 con le seguenti fasi principali: esame del progetto da parte della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio – invio alla Soprintendenza della documentazione – parere della Soprintendenza da rendersi entro 45 giorni dal ricevimento dei documenti, in caso di mancata risposta da parte della Soprintendenza, decorsi 60 giorni dal ricevimento della documentazione da parte della Soprintendenza l'Amministrazione Comunale può comunque rilasciare l'Autorizzazione Paesaggistica; viene presentata per tutti i tipi di interventi ove non sia possibile richiedere l'autorizzazione semplificata;
- prevede l'attestazione di conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia redatta da un tecnico abilitato;
- La presente Autorizzazione Paesaggistica è **efficace per un periodo di cinque anni**, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non dipenda da circostanze imputabili all'interessato.

## **L'autorizzazione paesaggistica in sanatoria:**

- Ex art. 32 legge 47/1985, prevede la procedura normata dall'art. 146 del D. Lgs 42/2004 con le seguenti fasi principali: esame del progetto da parte della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio – invio alla Soprintendenza della documentazione – parere della Soprintendenza da rendersi entro 45 giorni dal ricevimento dei documenti, in caso di mancata risposta da parte della Soprintendenza, decorsi 60 giorni dal ricevimento della documentazione da parte della Soprintendenza l'Amministrazione Comunale può comunque rilasciare l'Autorizzazione Paesaggistica;

## **La Compatibilità Paesaggistica:**

L'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori già compiuti rappresenta una sorta di autorizzazione successiva al compimento dell'intervento;

La compatibilità paesaggistica può essere richiesta solo nei seguenti casi ( comma 4 dell'art. 167):

- a) per lavori realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili, o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per i lavori realizzati con l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria, o manutenzione straordinaria;

Per i lavori elencati nella casistica di cui ai p.ti a), b), e c) di cui sopra, se viene accertata la compatibilità paesaggistica delle opere abusivamente realizzate l'interessato è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria, il cui importo va determinato mediante perizia di stima, pari al maggior valore tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione;

L'importo calcolato, versato tramite Conto Corrente Postale n. 14330856 – Intestato a COMUNE DI MARATEA SERVIZIO TESORERIA con la seguente causale : Sanzione pecuniaria - paesaggistica .

Se invece l'intervento abusivo non è ritenuto compatibile, la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica viene respinta con la conseguente applicazione della sanzione demolitoria ( ordine di rimessione in pristino a spese del responsabile dell'abuso).

Il termine per la verifica della compatibilità paesaggistica e quindi per il rilascio del relativo provvedimento da parte dell'Amministrazione comunale è di 180 giorni dalla richiesta. Entro tale termine deve essere acquisito il parere vincolante della Soprintendenza ( che perentoriamente deve essere espresso entro 90 gg.). In caso di assenza del parere vincolante la domanda di compatibilità paesaggistica sarà respinta.

Nuove richieste di Autorizzazione Paesaggistica potranno essere presentate ed esaminate soltanto a conclusione positiva dell'eventuale procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica.

La richiesta di autorizzazione / accertamento di compatibilità paesaggistica va presentata su apposito modello, unitamente all'attestazione del versamento del pagamento dell'importo di € 16,00 + € 16,00 = € 32,00, pari all'imposta dovuta rispettivamente per l'istanza e il successivo provvedimento definitivo, da effettuarsi esclusivamente tramite:

## **Normativa di riferimento**

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- D.P.R. 12 febbraio 2017, n. 31 Regolamento sul procedimento semplificato per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per gli interventi di lieve entità.

- Legge Regionale della Basilicata n. 50 del 02 settembre 1993.

### Procedimento n. 1

Struttura organizzativa competente	Procedimento	Termine di conclusione (giorni)	Evento che determina l'inizio del procedimento	Nome e cognome del responsabile del procedimento	Nome e cognome del funzionario anti-ritardo
Servizio Tutela del Paesaggio	Autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell'art.146 del DLgs 42/04	105 giorni così suddivisi:  L'Amministrazione competente, entro <b>quaranta giorni</b> dalla data di ricezione della domanda, trasmette alla <b>competente Soprintendenza</b> la proposta di autorizzazione paesaggistica corredata dagli elaborati tecnici (art. 146, c. 7), dandone contestualmente comunicazione al soggetto interessato.  Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all' <i>articolo 140</i> , comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti.  Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell' articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.	[X] Su istanza di parte [ ] D'ufficio	geom. Biagino Gambardella	Segretario Generale Dott.ssa D'Alascio Germana

Provvedimento conclusivo	Responsabile del provvedimento conclusivo	Note	Normativa di riferimento	Eventuale operatività del silenzio assenso, o del silenzio rifiuto	Accesso agli atti (S/N)	Responsabili accesso
Autorizzazione Paesaggistica	arch. Anna Maria Magliano  Al fine di garantire un'adeguata differenziazione tra attività paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, presso il settore LL.PP. e Tutela del Paesaggio, è stata istituita, con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 08/07/2014, la " <i>Commissione Comunale per Qualità e la Tutela del Paesaggio</i> ", indispensabile per il Comune ad esercitare le funzioni delegate in materia di tutela della qualità architettonica e del paesaggio, previste dalla L.R. n. 50/93 e dal D.Lgs. n. 42/2004, preposta ad esercitare i relativi pareri; La Commissione è composta: - Geol. ALBANESE BIAGIO;	Costi per l'utenza: Richiesta in bollo da € 16,00; N. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;	Gli interventi edilizi da realizzare in zone sottoposte a <b>vincolo paesaggistico</b> devono essere preceduti dall'acquisizione della relativa autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs n. 42 del 22.01.2004, che costituisce <b>atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli abilitativi edilizi</b> . Sono esclusi gli interventi di cui all'art. 149 dello stesso D.lgs n. 42 del 22.01.2004.  D.Lgs. 42/2004, art. 146 - L.R. 50/1993. - D.P.C.M. 12/12/2005.	[ ] SI [ X ] NO	[ x ] SI [ ] NO	arch. Anna Maria Magliano

- arch. IANNINI GAETANO; - Dott. ZACCARO SAVERIO; - Dott. PISANI DOMENICO; - Ing. DE FILIPPO MARCELLO.					
---	--	--	--	--	--

## Procedimento n. 2

Struttura organizzativa competente	Procedimento	Termine di conclusione (giorni)	Evento che determina l'inizio del procedimento	Nome e cognome del responsabile del procedimento	Nome e cognome del funzionario anti-ritardo
Servizio Tutela del Paesaggio	Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi dell'art.146 del Dlgs 42/04	<p>Il procedimento autorizzatorio semplificato deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiede all'interessato, ove occorrono in un'unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'istanza è dichiarata improcedibile. Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta, l'Amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'Amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.</p> <p>In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, l'amministrazione procedente, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione all'interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di quindici giorni all'interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, entro venti giorni, rigetta motivatamente l'istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente.</p> <p>In caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dall'amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e della proposta dell'amministrazione procedente, specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest'ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d'uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di quindici giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di venti giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione,</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Su istanza di parte <input type="checkbox"/> D'ufficio	geom. Biagino Gambardella	Segretario Generale Dott.ssa D'Alascio Germana

		<p>con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all'autorità procedente.</p> <p>Il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento della proposta quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico approvato ai sensi del Codice o nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati ai sensi dell'<i>articolo 141-bis del Codice</i>.</p> <p>In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della <i>legge 7 agosto 1990, n. 241</i>, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.</p> <p>Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.</p>			
--	--	---	--	--	--

Provvedimento conclusivo	Responsabile del provvedimento conclusivo	Note	Normativa di riferimento	Eventuale operatività del silenzio assenso, o del silenzio rifiuto	Accesso agli atti (S/N)	Responsabili accesso
Autorizzazione Paesaggistica	<p>arch. Anna Maria Magliano</p> <p>Al fine di garantire un'adeguata differenziazione tra attività paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, presso il settore LL.PP. e Tutela del Paesaggio, è stata istituita, con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 08/07/2014 la "<i>Commissione Comunale per Qualità e la Tutela del Paesaggio</i>", indispensabile per il Comune ad esercitare le funzioni delegate in materia di tutela della qualità architettonica e del paesaggio, previste dalla L.R. n. 50/93 e dal D.Lgs. n. 42/2004, preposta ad esercitare i relativi pareri, anche in considerazione che la Regione Basilicata non ha recepito la non obbligatorietà del parere delle Commissioni Locali per il paesaggio come stabilisce l'art. 11 comma 6 del dPR 31/2017 .</p> <p>La Commissione è composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geol. ALBANESE BIAGIO;</li> <li>- arch. IANNINI GAETANO;</li> <li>- Dott. ZACCARO SAVERIO;</li> <li>- Dott. PISANI DOMENICO;</li> <li>- Ing. DE FILIPPO MARCELLO.-</li> </ul>	<p>Costi per l'utenza: Richiesta in bollo da € 16,00; N. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;</p>	<p>L'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata e la relativa documentazione sono presentate al SUE nel caso di interventi edilizi ai sensi dell'art. 5 del DPR 380/2001, al SUAP qualora gli interventi rientrano nella previsione del dPR 160/2010, all'autorità procedente nei casi residuali.</p> <p>Sono esclusi gli interventi e le opere di cui all'art. 149 del D.lgs n. 42 del 22.01.2004 e all'allegato "A" nonché quelli di cui all'art. 4 del DPR 31/2017.</p> <p>D.Lgs. 42/2004 - L.R. 50/1993 DPR 31/2017</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	arch. Anna Maria Magliano

### Procedimento n. 3

Struttura organizzativa competente	Procedimento	Termine di conclusione (giorni)	Evento che determina l'inizio del	Nome e cognome del responsabile	Nome e cognome del funzionario anti-ritardo

			<b>procediment o</b>	<b>del procedimento</b>	
Servizio Tutela del Paesaggio	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'ex art. 32 Legge 47/1985, e dell'art.146 del Dlgs 42/04	<p>105 giorni così suddivisi:</p> <p>L'Amministrazione competente, entro <b>quaranta giorni</b> dalla data di ricezione della domanda, trasmette alla <b>competente Soprintendenza</b> la proposta di autorizzazione paesaggistica corredata dagli elaborati tecnici (art. 146, c. 7), dandone contestualmente comunicazione al soggetto interessato.</p> <p>Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti.</p> <p>Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell' articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.</p>	[X] Su istanza di parte [ ] D'ufficio	geom. Biagino Gambardella	Segretario Generale Dott.ssa D'Alascio Germana

<b>Provvedimento conclusivo</b>	<b>Responsabile del provvedimento conclusivo</b>	<b>Note</b>	<b>Normativa di riferimento</b>	<b>Eventuale operatività del silenzio assenso, o del silenzio rifiuto</b>	<b>Accesso agli atti (S/N)</b>	<b>Responsabili accesso</b>
Autorizzazione Paesaggistica	<p>arch. Anna Maria Magliano</p> <p>Al fine di garantire un'adeguata differenziazione tra attività paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, presso il settore LL.PP. e Tutela del Paesaggio, è stata istituita, con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 08/07/2014 la "Commissione Comunale per Qualità e la Tutela del Paesaggio", indispensabile per il Comune ad esercitare le funzioni delegate in materia di tutela della qualità architettonica e del paesaggio, previste dalla L.R. n. 50/93 e dal D.Lgs. n. 42/2004, preposta ad esercitare i relativi pareri; La Commissione è composta: - Geol. ALBANESE BIAGIO; - arch. IANNINI GAETANO; - Dott. ZACCARO SAVERIO; - Dott. PISANI DOMENICO; - Ing. DE FILIPPO MARCELLO.</p>	<p>Costi per l'utenza: Richiesta in bollo da € 16,00; N. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in sanatoria;</p> <p>Pagamento di una sanzione pecuniaria, il cui importo va determinato mediante perizia di stima, pari al maggior valore tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione- Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 18/11/2014.</p>	<p>Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.</p> <p>Art. 32 legge 47/1985; art. 146 D.Lgs. 42/2004; L.R. 50/1993. - D.P.C.M. 12/12/2005.</p>	[ ] SI [ X ] NO	[ x ] SI [ ] NO	arch. Anna Maria Magliano

Struttura organizzativa competente	Procedimento	Termine di conclusione (giorni)	Evento che determina l'inizio del procedimento	Nome e cognome del responsabile del procedimento	Nome e cognome del funzionario anti-ritardo
Servizio Tutela del Paesaggio	Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art.167 del Dlgs 42/04	L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di 180, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90.	<input checked="" type="checkbox"/> Su istanza di parte <input type="checkbox"/> D'ufficio	geom. Biagino Gambardella	Segretario Generale Dott.ssa D'Alascio Germana

Provvedimento conclusivo	Responsabile del provvedimento conclusivo	Note	Normativa di riferimento	Eventuale operatività del silenzio assenso, del silenzio rifiuto o della Dia/Scia	Accesso agli atti (S/N)	Responsabili accesso
Compatibilità Paesaggistica	arch. Anna Maria Magliano  Al fine di garantire un'adeguata differenziazione tra attività paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, presso il settore LL.PP. e Tutela del Paesaggio, è stata istituita, con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 08/07/2014 la "Commissione Comunale per Qualità e la Tutela del Paesaggio", indispensabile per il Comune ad esercitare le funzioni delegate in materia di tutela della qualità architettonica e del paesaggio, previste dalla L.R. n. 50/93 e dal D.Lgs. n. 42/2004, preposta ad esercitare i relativi pareri; La Commissione è composta: - Geol. ALBANESE BIAGIO; - arch. IANNINI GAETANO; - Dott. ZACCARO SAVERIO; - Dott. PISANI DOMENICO; - Ing. DE FILIPPO MARCELLO.	Costi per l'utenza: Richiesta in bollo da € 16,00; N. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica; Pagamento di una sanzione pecuniaria, il cui importo va determinato mediante perizia di stima, pari al maggior valore tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione- Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 18/11/2014	D.Lgs. 42/2004 art. 167 L.R. 50/1993	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	arch. Anna Maria Magliano